

LINEE GUIDA RLS

D. Lgs. 81/2008 e smi

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza:

- a) **accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è **consultato** preventivamente e tempestivamente in ordine alla **valutazione dei rischi (articolo 17)**, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è **consultato** sulla designazione del **responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**, alla **attività di prevenzione incendi**, al **primo soccorso**, alla **evacuazione** dei luoghi di lavoro e del **medico competente**;
- d) è **consultato** in merito all'organizzazione della formazione di cui **all'articolo 37 (Formazione dei lavoratori)**;
- e) riceve le **informazioni e la documentazione aziendale** inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai **servizi di vigilanza**;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista **dall'articolo 37; Formazione dei lavoratori**);
- h) **promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla **riunione periodica** di cui **all'articolo 35**;
- m) fa proposte in merito alla **attività di prevenzione**;
- n) **avverte il responsabile** della azienda dei **rischi** individuati nel corso della sua attività;
- o) **può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui **all'articolo 18, comma 1, lettera r) (Obblighi del Datore di Lavoro – comunicazione infortuni)**, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al **comma 1** sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui **all'articolo 17, comma 1, lettera a)** (**Obblighi del Datore di Lavoro - DVR**)

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui **all'articolo 26, comma 3** (**DUVRI**).

Nota bene: il DVR viene sottoscritto dal RLS solo per attestare la data certa del documento

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui **all'articolo 26, comma 3** (**DUVRI**), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

L'articolo "individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro":

- – il controllo;
- – la promozione;
- – la vigilanza.

- In particolare il **controllo** avviene attraverso:
 - l'accesso ai luoghi di lavoro;
 - la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione;
 - la consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
 - le informazioni e la documentazione aziendale che l'azienda deve mettere a disposizione;
 - le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

- La **promozione** avviene attraverso:
 - la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti;
- la partecipazione alla riunione periodica;
- il fare proposte in merito alla attività di prevenzione".

- La **vigilanza** avviene attraverso:
 - il mettere sull'avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati durante l'attività di RLS o segnalati dai lavoratori;
 - la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l'RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
In questo caso le autorità competenti sono:
 - l'organo di vigilanza dell'ASL;
 - la Direzione Provinciale del Lavoro;
 - i Vigili del Fuoco;
 - la Protezione Civile.

A queste autorità si può far ricorso:

- nell'attività di Controllo utilizzando tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- nell'attività di Promozione col fare osservazioni durante le visite delle autorità competenti;
- in ambito di Vigilanza con la richiesta di intervento se le misure adottate dal datore di lavoro non siano ritenute idonee.

Nella pratica, un R.L.S. deve svolgere le seguenti mansioni:

- Confrontarsi con il datore di lavoro sulla gestione di problematiche eventualmente sorte;
- Impegnarsi a che l'azienda rispetti gli obblighi imposti dalla legge e, nel contempo, far sì che anche i lavoratori si attengano scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- Monitorare costantemente che tutte le misure adottate per la sicurezza sul luogo di lavoro siano efficaci nel tempo e, eventualmente, prevenire o proporre migliorie;
- Qualora l'Amministrazione debba prendere decisioni nel merito della sicurezza egli deve essere **preventivamente consultato**.

Ai fini dell'applicazione delle misure inerenti alla sicurezza e salute in merito alla prevenzione del rischio biologico CoVid-19 SARS2, si allegano, per opportuna conoscenza:

- **scheda n. 13 PROCEDURE PER L'ESPOSIZIONE AL CONTAGIO DA COVID-19**
- **valutazione rischio COVID anno 2020**
- **check list delle disposizioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di attuare e il RLS di verificarne la corretta attuazione**